

REGOLAMENTO (CEE) N. 199/90 DEL CONSIGLIO

del 22 gennaio 1990

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2112/87 che stabilisce misure speciali per taluni prodotti trasformati a base di olio in Spagna

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 475/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che fissa le regole generali del regime di controllo dei prezzi e delle quantità di taluni prodotti del settore delle materie grasse immessi in consumo in Spagna⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 198/90⁽²⁾, prevede l'istituzione di un regime di controllo dei prezzi al consumo di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera b) dell'atto di adesione ;

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 1183/86 della Commissione, del 21 aprile 1986, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di controllo dei prezzi e dei quantitativi di taluni prodotti del settore dei grassi immessi in consumo in Spagna⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3279/88⁽⁴⁾, al momento dell'immissione sul mercato interno spagnolo degli oli destinati all'alimentazione umana, elencati nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1183/86, viene riscosso un contributo praticato in Spagna nel corso della campagna 1984/1985 e il prezzo di tale olio importato in Spagna dai paesi terzi ;

considerando che, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2112/87 del Consiglio⁽⁵⁾, il contributo di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1183/86 è rimborsato, su richiesta dell'impresa utilizzatrice, per gli oli impiegati nella produzione di maionesi ed altre salse fini ;

considerando che le importazioni spagnole di grassi ed oli di origine animale non assoggettati al regime di controllo

sono aumentate in misura tale da mettere a repentaglio l'equilibrio globale del settore e la realizzazione degli obiettivi previsti per il periodo di « standstill » ; che occorre ripristinare condizioni eque di concorrenza tra i diversi oli e grassi vegetali, consentendo a queste industrie di approvvigionarsi di olio di soia al prezzo del mercato mondiale ;

considerando che occorre prevedere la possibilità di ampliare l'elenco delle industrie alimentari che possono approvvigionarsi di olio di soia al prezzo del mercato mondiale, sempreché ciò non sconvolga l'utilizzazione di altri oli vegetali, in particolare dell'olio d'oliva ;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2112/87 è sostituito dal testo seguente :

Articolo 1

Il contributo di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1183/86 è rimborsato, su richiesta dell'impresa utilizzatrice, per gli oli utilizzati nella fabbricazione dei prodotti di cui ai codici NC 1516, 1517 e 2103 90 90, per i quali è stato pagato il contributo stesso.

Può essere deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE, di estendere il rimborso di tale contributo agli oli utilizzati per la fabbricazione di altri prodotti, sempreché ciò non sconvolga l'utilizzazione di altri oli vegetali e in particolare dell'olio d'oliva .»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(1) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 47.

(2) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(3) GU n. L 107 del 24. 4. 1986, pag. 17.

(4) GU n. L 326 del 30. 11. 1988, pag. 21.

(5) GU n. L 197 del 18. 7. 1987, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 gennaio 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. O'KENNEDY
